



Delibera della Giunta Regionale n. 648 del 06/12/2011

A.G.C. 19 Piano Sanitario regionale e rapporti con le UU.SS.LL.

Settore 2 Aggiornamento e formazione del personale

Oggetto dell'Atto:

RECEPIMENTO ACCORDO , AI SENSI DELL'ART. 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28/8/1997 N. 281, ASSUNTO IN DATA 29/04/2010 TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, CONCERNENTE LA FORMAZIONE DI PERSONE CHE EFFETTUANO LA TRACHEOBRONCOASPIRAZIONE A DOMICILIO DEL PAZIENTE NON OSPEDALIZZATO.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a) i cittadini tracheostomizzati sono pazienti che presentano specifiche e rilevanti problematiche per la gestione della propria patologia;
- b) gli stessi, tra l'altro, necessitano di periodiche aspirazioni endotracheali, al fine di garantire la pervietà delle vie aeree riducendo la stasi delle secrezioni tracheo-bronchiali;
- c) per il mantenimento della pervietà delle vie respiratorie in tali pazienti, è necessario sottoporre gli stessi a manovre di aspirazione endotracheale in maniera frequente, non pianificabile e in tempi molto rapidi, con una tecnica che impone specifiche conoscenze, nonché particolari cautele, in quanto si possono determinare complicanze gravi;

RILEVATO che:

- a) La Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, con Accordo assunto in data 29/04/2010, ha fatto proprio un parere reso dal Consiglio Superiore di Sanità nella seduta del 25/3/2009, stabilendo che:
 - a.1 nonostante l'esecuzione di tale procedura richieda specifiche conoscenze in campo sanitario, la oggettiva necessità di intervento in maniera non pianificabile in via preventiva in quanto legata a circostanze e situazioni contingenti, nonché la necessità di eseguirla più volte al giorno a seconda del bisogno, determinano, per i pazienti non ricoverati, l'impossibilità di assicurare loro la costante assistenza di personale sanitario, con ciò aumentando, a carico delle famiglie, il già pesante onere imposto dall'attraversamento delle varie fasi della malattia ;
 - a.2 si tratta, quindi, di una pratica d'urgenza necessaria al mantenimento in vita dei soggetti che abbiano affezioni croniche invalidanti ed il cui stato non giustifichi né richieda il ricovero presso una struttura sanitaria;
 - a. 3 l'esecuzione della stessa possa avvenire, correttamente ed efficacemente, anche ad opera di personale non sanitario, purché dietro prescrizione medica ed esclusivamente da soggetti a ciò specificatamente addestrati e formati, mediante una formazione ad hoc definita, certificata e periodicamente verificata ed aggiornata;
 - a. 4 lo specifico corso di formazione per l'effettuazione di aspirazioni endotracheali dovrà avere una durata tale da consentire l'insegnamento in una struttura che abbia in carico pazienti tracheostomizzati e che l'organizzazione di questi insegnamenti potrà essere affidata al responsabile della formazione infermieristica competente, in collaborazione con l'equipe infermieristica della struttura d'accoglienza;
- b) con lo stesso Accordo sono state fissate le linee generali ed i contenuti di tale formazione;

CONSIDERATO che

- a) l'avvio delle attività di formazione per tracheostomizzati rientra tra gli obiettivi LEA per il corrente anno;

RITENUTO

- a) di dover recepire l'Accordo assunto in seno alla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in data 29/04/2010, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale, demandando a successivo provvedimento monocratico del Dirigente del competente Settore Aggiornamento e Formazione del Personale Sanitario l'individuazione delle strutture e delle modalità di effettuazione delle attività formative in questione;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

per tutto quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente riportato,

1. di recepire l'Accordo assunto in seno alla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in data 29/04/2010, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale, dando avvio all'attività di formazione di persone che effettuano la tracheobroncoaspirazione a domicilio del paziente non ospedalizzato;
2. di stabilire che le attività di formazione siano effettuate presso le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere e le altre Aziende del Servizio Sanitario Regionale che hanno in carico i pazienti;
3. di incaricare il Dirigente del competente Settore Aggiornamento e Formazione del Personale Sanitario, a provvedere all'emanazione di un apposito provvedimento monocratico per quanto attiene:
 - 3.1 l'individuazione delle strutture presso cui debbano essere espletate le attività formative;
 - 3.2 la vigilanza e monitoraggio sulle attività formative in essere;
 - 3.3 le procedure di verifica e validazione delle risultanze delle attività formative;
4. di confermare che alle attività formative di cui al presente provvedimento si provvederà nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale;
5. di inviare al Settore Aggiornamento e Formazione del Personale dell'A.G.C. Piano Sanitario Regionale, nonché al Settore Stampa, Documentazione e Informazione (02, dell'A.G.C. Presidenza della Giunta 01) per la relativa pubblicazione integrale sul B.U.R.C..